



PIANO DI USCITE VOLONTARIE 2021-2022

Il 29 dicembre u.s. è stato firmato un accordo per un piano di uscite volontarie nei prossimi due anni (2021-2022). Riassumiamo i punti principali:

Soggetti interessati

Dipendenti del Gruppo Banco BPM, destinatari del CCNL del Credito, che maturino il diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia) **entro il 31 dicembre 2026**.

Queste previsioni si applicano anche alle persone a suo tempo interessate dalla cessione a CF Liberty Servicing.

Il piano prevede l'uscita volontaria di **1.500 persone**, suddivise in due bacini:

c.d. Quota 100

Accesso per un numero massimo di **300** lavoratori che hanno maturato o matureranno nel corso del 2021 il requisito alla **pensione con la c.d. "quota 100"**, i quali avranno due opzioni:

risolvere il loro rapporto di lavoro alla data del 30 aprile 2021, ovvero l'ultimo giorno del mese precedente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, compilando ed inviando l'apposito modulo (all. 2) insieme al proprio ECOCERT ed al questionario previdenziale (all. 3) entro il **31 marzo 2021**. L'Ecocert può essere presentato anche successivamente alla domanda.

Criteri di priorità:

- ~ maggior prossimità al primo requisito pensionistico (anticipata o vecchiaia),
- ~ maggiore tempestività nella presentazione della richiesta.

Incentivazione sulla base dei mesi che mancano alla maturazione del primo requisito pensionistico (anticipata o vecchiaia):

- ~ n. 2 mensilità se mancano da 7 a 12 mesi
- ~ n. 4 mensilità se mancano da 13 a 18 mesi
- ~ n. 6 mensilità se mancano più di 18 mesi

presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà (accesso all'esodo) a partire dalla finestra del 30 giugno 2022, secondo le stesse modalità, criteri e condizioni descritte di seguito.

Adesione al Fondo di Solidarietà

Accesso per un numero massimo di **1.200** lavoratori che maturino i **requisiti pensionistici (anticipata o vecchiaia) entro il 31 dicembre 2026** (la permanenza massima nel Fondo è stabilita in 60 mesi).

I colleghi interessati dovranno compilare e presentare l'apposito modulo (all.1) insieme al proprio ECOCERT ed al questionario previdenziale (all. 3) entro il 31 marzo 2021. L'Ecocert può essere presentato anche successivamente alla domanda.

Finestre di uscita:

- ~ 30 giugno 2021 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 60%;
- ~ 31 dicembre 2021 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 25%;
- ~ 30 giugno 2022 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 10%;
- ~ 31 dicembre 2022 fino a concorrenza del 100% dell'obiettivo

Bacini di individuazione:

- ~ lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi in possesso dei requisiti previdenziali per l'accesso alla prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà, per una percentuale non inferiore al 40%;
- ~ lavoratori appartenenti alle Aree professionali in possesso dei requisiti previdenziali per l'accesso alla prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà, per una percentuale non inferiore al 40%.

Criteri di priorità:

1. lavoratrici/lavoratori portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità, nonché i lavoratori assenti da almeno sei mesi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, per malattia debitamente certificata e documentata;
2. maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
3. maggiore età anagrafica;
4. maggiore tempestività nella presentazione della domanda.

Incentivazione sotto forma di erogazione mensile lorda tale da garantire l'85% della retribuzione netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno.

Ai fini del calcolo di cui sopra verrà presa in esame la retribuzione netta a valere sulla retribuzione annua lorda (RAL) intesa come la somma delle voci retributive fisse (da CCNL e CIA), con esclusione di quelle non ricorrenti e variabili (es. Premio Aziendale, Sistema Incentivante e Bonus) e di ogni importo riconosciuto a diverso titolo (es.: rimborso spese, indennità, ecc.). Si definisce mensilità un dodicesimo della RAL.

ALTRE PREVISIONI

Fondi di Previdenza

Per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è garantito il contributo aziendale nella misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sarà possibile variare le linee d'investimento con le stesse modalità del personale in servizio.

Alternativamente, a scelta dell'interessato, l'Azienda potrà riconoscere un importo complessivo calcolato in base al contributo aziendale per gli anni previsti di permanenza nel Fondo, prendendo a riferimento l'ultima retribuzione annua utile ai fini del TFR percepita in servizio.

Prestazioni e coperture sanitarie

Per tutta la permanenza nel Fondo di Solidarietà rimarranno valide le coperture fornite dalle rispettive forme di assistenza alle medesime condizioni del personale in servizio. Allo stesso modo, continuerà ad essere riconosciuta la polizza infortuni extra-professionali.

Condizioni finanziarie e bancarie

Come previsto nell'accordo del 10 gennaio 2019 (CIA parte II), saranno applicate le stesse condizioni dei dipendenti. Dalla data del pensionamento saranno applicate quelle tempo per tempo vigenti per il personale in quiescenza.

Altre agevolazioni

- > Verranno altresì corrisposte, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà e nella stessa misura dei dipendenti:
 - ~ le provvidenze relative ai familiari a carico portatori di handicap,
 - ~ le borse di studio per i figli studenti.
- > Gli eventuali ratei del premio di fedeltà maturati fino al giugno 2013 previsti al momento del pensionamento, verranno liquidati all'atto di accesso al Fondo di Solidarietà.
- > In caso di decesso del lavoratore durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà, agli aventi diritto verrà riconosciuto un importo complessivo lordo di € 30.000 (secondo le norme vigenti in materia di TFR).
- > Al personale part time che accede al Fondo di Solidarietà è consentito il rientro a tempo pieno per l'ultimo mese intero antecedente l'uscita.

Modifiche di legge ai requisiti per l'accesso alla pensione

Qualora intervengano modifiche legislative che modifichino i tempi della maturazione dei requisiti pensionistici e/o pregiudichino il percepimento dell'assegno di esodo, sono previste due fattispecie.

1. Lavoratori che hanno già effettuato l'accesso al Fondo di Solidarietà:

- ~ avranno diritto (salvo che il Fondo stesso non prosegua comunque all'erogazione dell'assegno) a rientrare in servizio nello stesso ambito territoriale e con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo, fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione; in alternativa, l'azienda può decidere di collocare detti lavoratori in aspettativa retribuita per l'intero periodo mancante alla maturazione del requisito pensionistico;
- ~ se le modifiche di legge determineranno un anticipo della finestra pensionistica, dovranno accedere alla pensione alla data individuata dall'Ente previdenziale, indipendentemente da quanto prima definito.

2. Lavoratori che ancora non abbiano avuto effettivo accesso al Fondo (ed anche se è già intervenuta la conciliazione):

- ~ se lo slittamento della finestra pensionistica non comporta il superamento dei 60 mesi di permanenza nel Fondo, l'azienda sosterrà l'onere derivante da questo slittamento;
- ~ se, invece, i termini di permanenza nel Fondo vengono superati, verrà consentito l'accesso ad una diversa finestra di uscita;
- ~ se le modifiche legislative avessero come effetto una sostanziale penalizzazione economica, verificata tale evenienza, l'azienda permetterà al lavoratore di ritirare la propria domanda e rimanere in servizio.

Ferie, festività soppresse e banca ore

Il personale aderente alla c.d. Quota 100 ed al Fondo di Solidarietà dovrà aver fruito integralmente delle ferie, delle festività soppresse e della banca ore così da non presentare residui al momento

della cessazione del rapporto di lavoro.

Formalizzazione delle risoluzioni consensuali

Per tutto il personale aderente (quota 100 e Fondo di Solidarietà), la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verrà formalizzata davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione, a definizione di ogni questione concernente il rapporto di lavoro. La prima data è prevista entro il 15 giugno 2021.

I dipendenti nati fino al 31 dicembre 1968 dovranno inviare il proprio **Ecocert** insieme al **questionario previdenziale** (all. 3) al proprio gestore Risorse Umane entro il 31 marzo 2021.

I colleghi nati dal 1° gennaio 1969 che ritengano di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alle previsioni di cui sopra, potranno comunque fornire all'azienda la modulistica richiesta.

Ricordiamo, inoltre, che, in alternativa alla liquidazione del TFR maturato fino al 31.12.2006 e rimasto in azienda, l'accordo del 24 aprile 2020 prevede la possibilità di chiederne il conferimento al Fondo Pensione di appartenenza, scelta questa che, in linea con la normativa fiscale, consente un risparmio dell'imposizione fiscale attualmente prevista, in particolar modo per coloro che optano poi per la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.). Tramite l'opzione della R.I.T.A. viene diluito il rimborso della propria posizione previdenziale fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, ottenendo l'applicazione di una aliquota fiscale sul capitale del 15 %, che si riduce di uno 0,30 all'anno fino al limite minimo del 9%. Per un approfondimento su questo tema, alleghiamo, ampliata, la nostra precedente InformAzione.

4 gennaio 2021

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

segue allegato



CONFERIMENTO TFR MATURATO A FONDO PENSIONI & R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata)

Il 24 aprile 2020, è stato firmato un importante accordo, da tempo sollecitato, per il conferimento del “TFR PREGRESSO” alle forme di previdenza complementare del Gruppo Banco BPM. Esaminiamo questa previsione anche in connessione con l’istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.).

Chi interessa

Tutti i colleghi assunti prima del 31 dicembre 2006.

Come inoltrare la domanda

L’aderente al Fondo Pensioni può inoltrare la richiesta entro i 24 mesi anteriori la data del pensionamento (AGO assicurazione generale obbligatoria) con una età di 62 anni. La domanda dovrà essere presentata prima della cessazione dal servizio, con un preavviso di almeno 90 giorni, per l’intero ammontare dell’accantonato (non è possibile farlo solo su una parte). La richiesta potrà essere manifestata anche da coloro che dovessero cessare dal servizio per adesione al Fondo di Solidarietà nell’arco di valenza del Piano Strategico (fino e non oltre la data del 31.12.2023).

Quali sono i vantaggi

IN CASO DI UTILIZZO DELLA R.I.T.A., il vantaggio consiste nella **tassazione agevolata** con ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un minimo del 9%.

In caso di non utilizzo della R.I.T.A., gli importi derivanti dal TFR pregresso conferito al Fondo Pensioni, al momento dell’erogazione delle prestazioni resteranno assoggettati ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione di detto TFR. L’imposta definitiva sul TFR dal 1.1.2001 viene ricalcolata dall’Agenzia delle Entrate in base all’aliquota media (irpef) di tassazione dei redditi dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (tassazione “vessatoria” che andrebbe da un minimo del 23% fino a superare il 30%).

Nessuna imposizione fiscale al momento del conferimento nel Fondo Pensioni.

Nessun costo di trasferimento al Fondo Pensioni.

Moderata maggior protezione del Fondo Pensioni in presenza di pignoramenti.

Possibilità di interruzione del pagamento della R.I.T.A e, se necessario, possibilità di ottenere il riscatto /anticipazione (a fiscalità ordinaria) sul residuo.

Cosa è la R.I.T.A.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), introdotta dal 1.1.2018, è una prestazione che consente di ottenere la liquidazione del montante accumulato nel fondo pensione, rateizzandolo negli anni che separano al raggiungimento del 67° anno di età (pensione di vecchiaia INPS/AGO). Più nel dettaglio, la R.I.T.A. consiste nell’erogazione frazionata di un capitale per garantire all’interessato un reddito mensile (entro un massimo di 120 mesi) sino al raggiungimento della

pensione pubblica. Lo strumento è molto flessibile in quanto consente all'interessato di decidere quanta parte del capitale accumulato farsi erogare in anticipo e quanta lasciarne presso il fondo con ampia libertà di scelta sulla quota capitale richiedibile e sul numero di rate in cui suddividerla. La R.I.T.A. non incide inoltre ai fini della richiesta in rendita e in capitale dell'eventuale montante residuo all'atto del pensionamento: è pertanto possibile modulare nel tempo le prestazioni (R.I.T.A. e previdenziale) in modo da ricevere l'intero montante in capitale con una tassazione favorevole. La R.I.T.A. vede infatti applicata anche ai montanti accumulati prima del 2007, la tassazione migliorativa introdotta con il DM 252/05. La R.I.T.A. consente di scegliere facoltativamente tra la tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria. La tassazione sostitutiva permette di ottenere, dunque, **un importante incentivo fiscale per questa "rendita-ponte"**, sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione, che una quota parte dello stesso.

La R.I.T.A. prevede, in sintesi:

- ~ che alla rendita anticipata sia applicata una tassazione sostitutiva assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%**;
- ~ che tale ritenuta venga **ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo** anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite **massimo di riduzione di 6 punti** percentuali (quindi fino ad un minimo del 9%);
- ~ permette di ottenere una tassazione sostitutiva più favorevole dell'attuale 23% (che potrebbe essere anche maggiore in base alla diversa e più onerosa fiscalità dei periodi di accumulo).


Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Il calcolo per la determinazione dell'imponibile, prevede che le somme erogate a titolo di R.I.T.A. siano imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, a quelli maturati successivamente.

Chi può accedere alla R.I.T.A.

Vi può accedere l'associato iscritto alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni e al quale manchino al massimo 5 anni al raggiungimento del diritto alla pensione e abbia cessato l'attività lavorativa (nel nostro caso accesso al Fondo di Solidarietà).

In pratica, il caso ottimale di utilizzo del conferimento del TFR al Fondo Pensioni con attivazione della R.I.T.A. può essere così sintetizzato:



Secondo la legge, il TFR prevede una rivalutazione di legge del 70% dell'inflazione + 1,5% che si consolida (questo interesse viene tassato dall'azienda alla fonte al 17% dal 1.1.2015).

Con il conferimento del TFR si evita il ricalcolo che l'Agenzia dell'Entrate effettua puntualmente successivamente alla liquidazione dello stesso.

Suggeriamo fortemente di mantenere nel Fondo un minimo importo per mantenere aperta la posizione presso la previdenza complementare anche dopo il pensionamento.

Suggeriamo, inoltre, al fine di velocizzare le attività conseguenti alla venuta a mancare dell'associato, di indicare sempre il/i nominativi dei beneficiari accedendo alla specifica sezione della propria area personale, anche solo per riconfermare i legittimi eredi. Stessa accortezza per i beneficiari delle polizze vita gestite dal Fondo Pensione.

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

Allegato 1

Spett.le Azienda

.....

Il/la sottoscritto/a
Nato/ail.....
matricola n°in servizio presso.....

constatato

- che con l'accordo stipulato in data l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014;
- che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per il diritto al trattamento pensionistico AGO;

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda, fruiscono degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà",

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità. Tale data verrà confermata in via definitiva dall'Azienda sulla base delle previsioni del citato accordo;
- di accettare tutte le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato e dal Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà,

chiede:

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito

- la prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritto/a
- la non prosecuzione detto versamento

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale, successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro;

dichiara:

- di mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale ai sensi dell'accordo del
- di non mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio.

dichiara:

- di mantenere l'adesione al Fondo integrativo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.
- di non mantenere l'adesione al Fondo integrativo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.

dichiara:

- ai fini dell'applicazione dell'Accordo del di essere alla data corrente titolare dei permessi della L. 104/92 così come modificata dalla L. 183/2010, in quanto portatore di handicap in condizioni di gravità o in quanto presta assistenza con continuità ad un parente portatore di handicap in stato di gravità. A tale proposito, si impegna a comunicare con tempestività ogni variazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (revoca del riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ecc.).

dichiara:

di essere in possesso di un ecocert:

- sì
- no. Il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali, e comunque entro il 15 aprile 2021.

Data

Firma

Allegato 2

Spett.le Azienda

.....

Il/la sottoscritto/a
Nato/ail.....
matricola n°in servizio presso.....

constatato

- che con l'accordo stipulato in data l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno definito specifici trattamenti per il personale che ha maturato o maturerà entro il 31 dicembre 2021 il requisito per l'accesso alla pensione con la cd "quota 100" ai sensi dell'art. 14 della l. 26/2019;

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo,

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data del 30 aprile 2021 ovvero alla data dell'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico AGO, ossia rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità;
- di accettare tutte le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato,

dichiara:

di essere in possesso di un ecocert:

- sì
- no. Il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali, e comunque entro il 15 aprile 2021.

dichiara:

di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale:

- sì
- no
- di essere disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

si impegna:

a comunicare tempestivamente all'azienda qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.

Data

Firma

Allegato 3

QUESTIONARIO PREVIDENZIALE

Il/la sottoscritto/amatricola
..... Azienda codice fiscale
.....

DICHIARA

- di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di
(indicare attuale datore di lavoro)

- di aver lavorato alle dipendenze di terzi con regolare iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di risultare dipendente dell'attuale datore di lavoro, nei seguenti periodi:
.....
.....
.....
.....
.....

- di aver svolto attività lavorativa con iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi presso l'Inps:
 - o Artigiano nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
 - o Commerciante nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
 - o Coltivatore diretto nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)

- di aver svolto attività lavorativa con contribuzione presso enti di previdenza obbligatoria diversi dall'Inps, non compresi nel precedente punto, nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)

- di aver provveduto al riscatto di contribuzione omessa o caduta in prescrizione:
 - o tipologia periodo
 - o tipologia periodo

- di essere autorizzato dall'ente previdenziale (Inps/Inpdap) ai versamenti volontari
 - o autorizzazione data

- di aver svolto il servizio militare o servizio equiparato
 - o richiesta di accredito figurativo all'Inps per il periodo
- di poter far valere periodi di congedo di maternità e/o parentale:
 - o periodo
 - o periodo
- di aver conseguito una laurea
 - o e di aver già chiesto il riscatto del periodo con autorizzazione al versamento in data
 - o e di aver completato il relativo versamento contributivo, con autorizzazione al versamento in data
- di aver svolto attività lavorativa all'estero (allegare il mod. E 205)
 - o Stato periodo
 - o Stato periodo
- di essere titolare di assegno/pensione di invalidità (allegare mod. TE 10)
 - o tipo prestazione decorrenza
- di essere non vedente con diritto a quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9 c. 2 della Legge 113/85 (allegare il Verbale rilasciato dalla Asl)
- di essere non vedente e di voler perfezionare il requisito di vecchiaia a 50 anni se donna o 55 anni se uomo ricorrendone i requisiti contributivi (ovvero di poter far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità)
- di essere lavoratore sordomuto e/o con invalidità superiore al 74% con diritto, per ogni anno di servizio, al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e all'anzianità contributiva, con un tetto massimo di 5 anni, come previsto dall'art. 80 comma 3 della L. 388/2000 (allegare il Verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Asl)
 - o periodo
- di essere stato iscritto a forme previdenziali obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori precoci)
 - o periodo
- altre eventuali informazioni utili per determinare la posizione previdenziale
 -
 -
 -

Data

Firma.....